

Conegliano, lì 18.01.2022

---

---

**Circolare per la clientela  
n. 1/2022**

---



---

## Sommario

|   |   |
|---|---|
| <b>1. Riforma dell'IRPEF</b> .....  | 1 |
| 1.1. Nuove aliquote applicabili .....   | 1 |
| 1.2. Decorrenza delle nuove disposizioni .....  | 1 |
| 1.3. Effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati .....   | 1 |
| <b>2. Esclusione da IRAP di professionisti e imprenditori individuali</b> .....   | 1 |
| 2.1. Professionisti e imprenditori già esclusi da IRAP .....  | 1 |
| 2.2. Ultimi adempimenti relativi al 2021 .....  | 1 |
| <b>3. Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali</b> .....  | 2 |
| 3.1. Credito d'imposta per i beni materiali "4.0" .....   | 2 |
| 3.2. Credito d'imposta per i beni immateriali "4.0" .....   | 2 |
| <b>4. Credito d'imposta per ricerca, sviluppo e innovazione</b> .....   | 2 |
| <b>5. Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno</b> .....  | 2 |
| <b>6. Sospensione degli ammortamenti: estensione al bilancio 2021</b> .....   | 2 |
| <b>7. Proroga TOSAP/COSAP</b> .....   | 3 |
| <b>8. Rivalutazione dei beni d'impresa e riallineamento dei valori civili e fiscali</b> .....   | 3 |
| 8.1. Beni diversi dai marchi e dall'avviamento .....  | 3 |
| <b>9. Limite annuo di crediti utilizzabili in compensazione nel modello F24 o rimborsabili in conto fiscale - Incremento a 2 milioni di euro a regime</b> ..... | 3 |
| 9.1. Subappaltatori edili .....   | 4 |
| 9.2. Crediti d'imposta agevolativi .....  | 4 |
| <b>10. Cartelle di pagamento - Posticipazione dei termini di pagamento</b> .....  | 4 |
| <b>11. Misure per il sostegno al credito delle imprese</b> .....  | 4 |
| 11.1. Fondo di Garanzia PMI .....   | 4 |
| 11.2. Garanzia SACE .....   | 4 |
| 11.3. Garanzia green .....  | 4 |
| <b>12. Legge Sabatini</b> .....   | 4 |
| <b>13. Nuovo importo finanziabile con microcredito</b> .....  | 5 |
| <b>14. Abbassamento limite per l'utilizzo del contante</b> .....  | 5 |
| <b>15. Nuove modalità compilazione fattura elettronica agli esportatori abituali</b> .....  | 5 |
| <b>16. Nuove modalità di invio dell'esterometro - dal 1 luglio 2022</b> .....   | 5 |
| <b>17. Termine periodo transitorio distribuzione dividendi</b> .....  | 6 |
| <b>18. Sospensione versamenti di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022 nel settore dello sport</b> .....   | 6 |
| 18.1. Versamenti sospesi .....  | 6 |
| 18.2. Ripresa dei versamenti .....  | 6 |
| <b>19. Interventi di recupero del patrimonio edilizio - Proroga</b> .....   | 6 |
| <b>20. "Bonus mobili" - Proroga</b> .....   | 6 |
| <b>21. "Sismabonus" - Proroga</b> .....   | 7 |
| <b>22. Interventi di riqualificazione energetica degli edifici - Proroga</b> .....  | 7 |
| <b>23. Superbonus del 110% - Proroga ed altre novità</b> .....  | 7 |
| <b>24. Nuova detrazione per le barriere architettoniche</b> .....   | 8 |
| <b>25. "Bonus facciate" - Proroga</b> .....   | 8 |
| <b>26. "Bonus verde" - Proroga</b> .....  | 8 |
| <b>27. Bonus colonnine di ricarica dei veicoli elettrici</b> .....  | 8 |
| <b>28. Opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito</b> .....  | 8 |
| <b>29. Detrazione IRPEF per i giovani inquilini</b> .....   | 9 |
| 29.1. Ambito soggettivo .....   | 9 |

---

|   |          |
|---|----------|
| 29.2. Durata e condizioni .....   | 9        |
| 29.3. Determinazione della detrazione .....   | 9        |
| <b>30. Proroga delle misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione per gli under 36 .....</b> | <b>9</b> |
| 30.1. Agevolazioni per l'acquisto della prima casa da parte di under 36 .....                           | 9        |
| 30.2. Accesso al fondo di garanzia per la prima casa .....  | 10       |

---

## 1. Riforma dell'IRPEF

Viene prevista una riforma dell'IRPEF allo scopo di ridurre il c.d. "cuneo fiscale" e l'imposizione fiscale, che prevede:

- la rimodulazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote applicabili, di cui all'art. 11 co. 1 del TUIR;
- la modifica delle detrazioni d'imposta per tipologie reddituali, di cui all'art. 13 del TUIR;
- la modifica del "trattamento integrativo della retribuzione".

### 1.1. Nuove aliquote applicabili

Ai sensi del nuovo art. 11 co. 1 del TUIR, le aliquote IRPEF applicabili agli scaglioni di reddito imponibile si riducono da 5 a 4, così articolate:

- fino a 15.000,00 euro: 23%;
- oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro: 25% (*prima: 27%*);
- oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro: 35% (*prima: 38% fino a 55.000,00 euro*);
- oltre 50.000,00 euro: 43% (*prima: da 55.000,00 a 75.000,00: 41% ed oltre 75.000,00 euro: 43%*).

### 1.2. Decorrenza delle nuove disposizioni

Le nuove disposizioni in materia di IRPEF sono entrate in vigore l'1.1.2022 e si applicano quindi a decorrere dal periodo d'imposta 2022 (modello 730/2023 o REDDITI PF 2023).

Per il periodo d'imposta 2021 (modello 730/2022 o REDDITI PF 2022) restano applicabili le precedenti disposizioni.

### 1.3. Effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati

Le nuove disposizioni in materia di IRPEF sono già applicabili in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati relativi al periodo d'imposta 2022, ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR 600/73.

## 2. Esclusione da IRAP di professionisti e imprenditori individuali

A decorrere dal periodo d'imposta 2022, l'IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti:

- attività commerciali;
- arti e professioni.

Restano invece soggetti ad IRAP gli altri contribuenti che già ora scontano l'imposta (es. società di capitali, società di persone, enti commerciali e non commerciali, studi associati e associazioni tra professionisti).

### 2.1. Professionisti e imprenditori già esclusi da IRAP

Prima del 2022, risultano già esclusi da IRAP i professionisti e i "piccoli" imprenditori che, in alternativa:

- si avvalgano del regime forfetario ex L. 190/2014 o di quello di vantaggio ex DL 98/2011;
- siano privi di autonoma organizzazione (ex art. 2 del D.lgs. 446/97), secondo la nozione delineata nel corso degli anni dalla giurisprudenza di legittimità e di merito (o, per i medici convenzionati con strutture ospedaliere, dall'art. 1 co. 1-bis del D.lgs. 446/97).

### 2.2. Ultimi adempimenti relativi al 2021

Se ancora soggette ad IRAP nel 2021, le persone fisiche esercenti attività d'impresa ed arti e professioni nel 2022 dovranno ancora:

- presentare la dichiarazione IRAP 2022 (relativa al 2021) entro il 30.11.2022;
- versare il saldo IRAP (relativo al 2021) entro il 30.6.2022 (ovvero entro il 22.8.2022, con la maggiorazione dello 0,4%).

Non sono invece più dovuti gli acconti relativi al 2022.

---

### 3. Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

Viene prorogato dal 2022 al 2025 il credito d'imposta per investimenti in beni materiali e immateriali "4.0", con modifiche in merito alla misura dell'agevolazione. Per i beni materiali diversi da quelli di cui al punto precedente rimane confermata la proroga al 31 dicembre 2022 con riduzione dell'aliquota al 6%.

#### 3.1. Credito d'imposta per i beni materiali "4.0"

Per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi "4.0", compresi nell'Allegato A alla L. 232/2016, effettuati dal 2023 al 2025, il credito d'imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del:

- 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 10% del costo, per la quota di investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro;
- 5% del costo, per la quota di investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.

#### 3.2. Credito d'imposta per i beni immateriali "4.0"

Il credito d'imposta per gli investimenti in beni immateriali "4.0", compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016, è riconosciuto:

- per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2023, nella misura del 20%, con limite massimo annuale di costi pari a 1 milione di euro;
- per gli investimenti effettuati nel 2024, nella misura del 15%, con un limite di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
- per gli investimenti effettuati nel 2025, nella misura del 10%, con un limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

### 4. Credito d'imposta per ricerca, sviluppo e innovazione

Viene prorogato il credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, con alcune modifiche in merito alla misura dell'agevolazione.

In particolare:

- il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo viene prorogato fino al 2031, mantenendo fino al 2022 la misura già prevista (20%, nel limite di 4 milioni di euro); per i successivi periodi d'imposta fino al 2031, la misura è del 10% e nel limite di 5 milioni di euro;
- il credito d'imposta per le attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica è prorogato fino al 2025, mantenendo per i periodi d'imposta 2022 e 2023 la misura del 10% e prevedendo per i periodi d'imposta 2024 e 2025 la misura del 5%, fermo restando il limite annuo di 2 milioni di euro;
- per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d'imposta è prorogato fino al 2025 ed è riconosciuto:
  - per il 2022, nella misura già prevista del 15%, nel limite di 2 milioni di euro;
  - per il 2023, nella misura del 10% nel limite massimo annuo di 4 milioni di euro;
  - per il 2024 e il 2025, nella misura del 5% nel limite annuale di 4 milioni di euro.

### 5. Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno

Viene modificato il perimetro "geografico" dell'agevolazione a seguito della nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, consentendo alla Regione Molise un'intensità di aiuto maggiore.

### 6. Sospensione degli ammortamenti: estensione al bilancio 2021

Nell'ambito del DL n. 104/20, c.d. "Decreto Agosto", il Legislatore ha previsto, tra l'altro, con l'intento di non "aggravare" il bilancio d'esercizio 2020, la possibilità di "sospendere" (in tutto o in parte) l'imputazione contabile degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

---

Ora, in sede di approvazione è stato previsto che la predetta disposizione è applicabile anche al bilancio d'esercizio 2021 a favore dei soggetti che nel bilancio d'esercizio 2020 "non hanno effettuato il 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali".

## **7. Proroga TOSAP/COSAP**

In sede di approvazione è stata prevista la proroga dal 31.12.2021 al 31.3.2022 dell'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e dal canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) a favore dei pubblici esercizi di cui all'art. 5, Legge n. 287/91 (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, bar, caffè, gelaterie, ecc.) titolari di concessioni / autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico.

L'esonero fino al 31.3.2022 riguarda anche i titolari di concessioni / autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

## **8. Rivalutazione dei beni d'impresa e riallineamento dei valori civili e fiscali**

Con alcune modifiche all'art. 110 del DL 104/2020 si stabilisce che, per i maggiori valori imputati ai marchi e all'avviamento nei bilanci 2020 in base a tale disciplina, la deducibilità degli ammortamenti è effettuata in misura non superiore ad un cinquantesimo per periodo d'imposta. Quindi, se ad esempio è stato riallineato il valore dell'avviamento per 9 milioni di euro, per ciascun anno dal 2021 al 2070 possono essere dedotti ammortamenti per 180.000,00 euro (1/50 di 9 milioni).

È possibile mantenere l'ammortamento per diciottesimi, ma solo dietro il versamento di una ulteriore imposta sostitutiva, a scaglioni dal 12% al 16%, al netto dell'imposta sostitutiva del 3% pagata per la rivalutazione o per il riallineamento. Se viene prescelta tale op-zione, per ciascun anno dal 2021 al 2038 possono essere dedotti ammortamenti per 500.000,00 euro (1/18 di 9 milioni).

Una terza opzione è quella di revocare, anche parzialmente, la disciplina fiscale della rivalutazione o del riallineamento, con modalità e termini che verranno stabiliti da un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. All'impresa che rinuncia agli effetti della rivalutazione o del riallineamento l'imposta sostitutiva del 3% pagata viene rimborsata, o ne è ammesso l'utilizzo in compensazione nel modello F24.

### **8.1. Beni diversi dai marchi e dall'avviamento**

Non vi sono modifiche alla disciplina della rivalutazione o del riallineamento, se l'impresa ha deciso di sfruttare tali agevolazioni nei bilanci 2020 con riferimento:

- ai beni materiali;
- ai beni immateriali diversi da marchi e avviamento (brevetti, software, know-how, diritti di utilizzazione delle prestazioni dei calciatori, ecc.);
- alle partecipazioni.

## **9. Limite annuo di crediti utilizzabili in compensazione nel modello F24 o rimborsabili in conto fiscale - Incremento a 2 milioni di euro a regime**

Viene disposto l'innalzamento a 2 milioni di euro, a decorrere dall'1.1.2022, del limite annuo, previsto dall'art. 34 co. 1 della L. 388/2000, dell'ammontare, cumulativo, dei crediti d'imposta e contributivi che possono essere:

- utilizzati in compensazione "orizzontale" nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 241/97;
- ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. "semplificata".

La legge di bilancio 2022 mette quindi a regime il limite di 2 milioni di euro già previsto, per il solo anno 2021, dall'art. 22 del DL 73/2021.

Si ricorda che, per il solo anno 2020, il limite in esame era stato incrementato da 700.000,00 a un milione di euro (art. 147 del DL 34/2020).

---

## 9.1. Subappaltatori edili

Il limite di 2 milioni di euro “assorbe” quindi il limite di un milione di euro previsto, a regime, per i subappaltatori edili, qualora il volume d'affari registrato nell'anno precedente sia costituito, per almeno l'80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto (art. 35 co. 6-ter del DL 223/2006).

## 9.2. Crediti d'imposta agevolativi

Il limite di cui all'art. 34 della L. 388/2000 non è applicabile ai crediti d'imposta concessi per effetto di disposizioni di agevolazione o di incentivo fiscale (cfr. R.M. 24.5.99 n. 86), per i quali tuttavia vige l'apposito limite di 250.000,00 euro introdotto dall'art. 1 co. 53 della L. 244/2007 (salvo esplicite esclusioni dalla sua applicazione).

## 10. Cartelle di pagamento - Posticipazione dei termini di pagamento

Per le cartelle di pagamento notificate dall'1.1.2022 al 31.3.2022, il termine di pagamento è di 180 giorni e non di 60 giorni.

Si tratta dell'estensione di un'agevolazione esistente, in quanto era già stata prevista dal DL 146/2021 per le cartelle di pagamento notificate dall'1.9.2021 al 31.12.2021.

## 11. Misure per il sostegno al credito delle imprese

### 11.1. Fondo di Garanzia PMI

È prorogata al 30.6.2022 l'operatività straordinaria del Fondo di Garanzia PMI, prevedendo contestualmente alcuni ridimensionamenti:

- dall'1.4.2022, la garanzia sarà concessa previo pagamento di una commissione una tantum (nuovo art. 13 co. 1 lett. a) del DL 23/2020);
- la garanzia per operazioni fino a 30.000,00 euro è ridotta, a partire dall'1.1.2022, all'80% e il rilascio della garanzia è subordinato, dall'1.4.2022, al pagamento di una commissione (nuovo art. 13 co. 1 lett. m) del DL 23/2020).

Inoltre, è prorogata al 30.6.2022 l'operatività della garanzia per operazioni fino a 30.000,00 euro in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti (art. 13 co. 12-*bis* del DL 23/2020).

Tra l'1.7.2022 e il 31.12.2022 il Fondo opererà nel modo che segue:

- l'importo massimo garantito per singola impresa è pari a 5 milioni di euro;
- la garanzia è concessa previa applicazione del modello di valutazione del merito creditizio, ferma l'ammissibilità dei soggetti rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione (che di regola non hanno accesso al Fondo);
- le operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione sono garantite nella misura massima del 60% dell'importo dell'operazione finanziaria, anziché dell'80%.

### 11.2. Garanzia SACE

Viene prorogata al 30.6.2022 l'operatività della Garanzia SACE (art. 1 del DL 23/2020).

### 11.3. Garanzia green

Le risorse destinate alle garanzie concesse dalla SACE sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal (art. 64 del DL 76/2020) saranno determinate con la legge di bilancio, nei limiti di impegno assumibili fissati annualmente da questa.

## 12. Legge Sabatini

Viene rifinanziata l'agevolazione e viene previsto che il contributo statale sia erogato in un'unica soluzione solo in caso di finanziamento non superiore a 200.000,00 euro.



---

### 13. Nuovo importo finanziabile con microcredito

È elevato da 40.000,00 a 75.000,00 euro l'importo massimo delle operazioni di microcredito (art. 111 del D.lgs. 1.9.93 n. 385). Si prevede, inoltre:

- l'eliminazione del riferimento alla necessità che i finanziamenti siano finalizzati all'avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato del lavoro;
- la possibilità di concedere finanziamenti a Srl fino a 100.000,00 euro.

Le disposizioni attuative, nell'individuare i requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti, prevedranno una durata dei finanziamenti fino a 15 anni ed escluderanno ogni limitazione riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l'attivo patrimoniale.

### 14. Abbassamento limite per l'utilizzo del contante

Dal 1 gennaio 2022 il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore sarà consentito soltanto se di importo inferiore ad euro 1.000,00.

Il divieto è attivo nei confronti di tutte le operazioni che prevedono il trasferimento di denaro contante e titoli al portatore, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (persone fisiche e/o giuridiche) che, complessivamente osservate, raggiungano o superino la soglia stabilita dalla legge come lecita. Pertanto, sono considerate illecite tutte quelle operazioni che avvengano in contante per somme superiori alla soglia, ma anche tutte quelle che artificiosamente introducano nelle transazioni un frazionamento fittizio dei pagamenti, allo scopo di eludere il limite di legge, mentre sono consentiti i pagamenti c.d. misti, che avvengano dunque in parte con mezzi tracciabili e in parte in contanti, quando la parte contante sia inferiore alla soglia.

### 15. Nuove modalità compilazione fattura elettronica agli esportatori abituali

Con il Provvedimento 28.10.2021 l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di emissione, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2022, della fattura elettronica nei confronti di un esportatore abituale per le operazioni non imponibili ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. c) DPR 633/1972.

In particolare è richiesto che nella fattura sia riportato:

- Nel campo "Natura" il codice N3.5 "Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d'intento";
- Il numero di protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento inviata all'Agenzia delle Entrate dall'esportatore abituale.

A tal fine il fornitore deve compilare il blocco "Altri dati gestionali" per ogni dichiarazione d'intento, indicando:

- Nel campo "Tipo dato" la dicitura "INTENTO";
- Nel campo "Riferimento testo" il numero di protocollo;
- Nel campo "Riferimento data" la data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia.

### 16. Nuove modalità di invio dell'esterometro – dal 1 luglio 2022

Dal 1 luglio 2022 diventano operative le regole per la trasmissione telematica attraverso lo Sdi dei dati relativi a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, a prescindere dalla loro rilevanza ai fini IVA.

Pertanto i dati delle suddette operazioni transfrontaliere andranno comunicati non più attraverso l'esterometro bensì utilizzando lo Sdi mediante il formato della fattura elettronica.

La tempistica del nuovo adempimento segue quella della fatturazione elettronica:

- entro 12 giorni per le operazioni attive;
- entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento per quelle passive.

Le fatture elettroniche relative alle suddette operazioni dovranno avere le seguenti indicazioni:

- codice destinatario: "XXXXXXX" per le operazioni attive (come già previsto);
- tipo documento:
  - "TD17" per gli acquisti di servizi dall'estero;
  - "TD18" per gli acquisti di beni intracomunitari;
  - "TD19" per gli acquisti di beni già presenti in Italia.

---

## 17. Termine periodo transitorio distribuzione dividendi

Il 31 dicembre 2022 avrà termine il regime transitorio previsto per la tassazione dei dividendi: tale regime prevede che per le distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate deliberate fino al 31.12.2022 e formatesi con utili prodotti sino all'esercizio in corso al 31.12.2017 continua ad applicarsi la concorrenza parziale del dividendo alla tassazione IRPEF (40%, 49,72% e 58,14%) ex DM 26.5.2017. Pertanto gli utili distribuiti con delibera successiva al 31 dicembre 2022, derivanti da partecipazioni qualificate e non qualificate, saranno assoggettati indistintamente a ritenuta a titolo d'imposta del 26% operata sul 100% dell'utile.

## 18. Sospensione versamenti di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022 nel settore dello sport

Vengono sospesi i termini dei versamenti in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022 per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che:

- hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;
- operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del DPCM 24.10.2020.

### 18.1. Versamenti sospesi

Sono sospesi i termini relativi:

- ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dall'1.1.2022 al 30.4.2022;
- agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL, dall'1.1.2022 al 30.4.2022;
- ai versamenti dell'IVA, in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022;
- ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 10.1.2022 al 30.4.2022.

### 18.2. Ripresa dei versamenti

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'unica soluzione entro il 30.5.2022;
- ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di 7 rate mensili di pari importo, pari al 50% del totale dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. La prima rata deve essere versata entro il 30.5.2022.

I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detto mese.

## 19. Interventi di recupero del patrimonio edilizio - Proroga

Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2024, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.

Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis del TUIR.

## 20. "Bonus mobili" - Proroga

Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024, il c.d. "bonus mobili" (art. 16 co. 2 del DL 63/2013).

Per le spese sostenute nel 2022 rilevano a tal fine gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall'1.1.2021.

Il limite massimo di spesa detraibile è pari a:

- 10.000 euro, per le spese sostenute nel 2022;
- 5.000 euro, per le spese sostenute nel 2023 o 2024.

---

## 21. "Sismabonus" – Proroga

Viene prorogato, con riguardo alle spese sostenute entro il 31.12.2024, il sismabonus di cui ai co. 1-bis ss. dell'art. 16 del DL 63/2013, con riguardo a tutte le tipologie di detrazioni per interventi (50%, 70-80% e 75-85%) ed anche il c.d. "sismabonus acquisti" spettante agli acquirenti degli immobili di cui al co. 1-septies.

## 22. Interventi di riqualificazione energetica degli edifici - Proroga

Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2024 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai co. 344 - 349 dell'art. 1 della L. 296/2006 e all'art. 14 del DL 63/2013.

In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2024.

Si ricorda al riguardo che, dall'1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l'aliquota della detrazione spettante è del 50%.

Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici, sono prorogate fino al 31.12.2024, altresì, le detrazioni del 70-75% del c.d. "ecobonus parti comuni", ivi comprese le detrazioni 80-85% previste dal co. 2-quater1 dell'art. 14 del DL 63/2013, laddove, sempre per gli interventi relativi alle parti comuni dell'edificio, si preferisca applicare congiuntamente, anzi-ché separatamente, l'ecobonus e il sismabonus.

## 23. Superbonus del 110% - Proroga ed altre novità

Per quanto concerne il superbonus del 110%, stante un termine finale "generale" fissato al 30.6.2022, la riformulazione del co. 8-bis dell'art. 119 del DL 34/2020 amplia il predetto termine finale sino:

- al 31.12.2025 (con aliquota del 110% sino al 31.12.2023, del 70% per le spese sostenute nel 2024 e del 65% per le spese sostenute nel 2025), per gli interventi effettuati:
  - da condomini, oppure da persone fisiche che possiedono per intero l'edificio oggetto degli interventi (il quale può essere composto al massimo da quattro unità immobiliari);
  - da persone fisiche, su unità immobiliari site all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto oggetto degli interventi di cui al trattino precedente (c.d. "interventi trainati");
  - da ONLUS, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale;
- al 31.12.2023, per gli interventi effettuati da IACP ed "enti equivalenti" (compresi quelli effettuati da persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio) e dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che alla data del 30.6.2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo;
- al 31.12.2022, per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari, unità immobiliari "indipendenti e autonome", o comunque unità immobiliari non ubicate in edifici sulle cui parti comuni si stanno effettuando interventi "trainanti" ai fini del superbonus, a condizione che alla data del 30.6.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.

Le novità che la legge di bilancio 2022 introduce alla disciplina del superbonus 110%, di cui all'art. 119 del DL 34/2020, al di là della proroga della finestra temporale agevolata disposta con riguardo agli interventi effettuati da taluni soggetti, si estrinsecano in particolare:

- nella previsione della obbligatorietà del visto di conformità, di cui al co. 11 dell'art. 119, anche nel caso di fruizione del superbonus nella naturale configurazione di detrazione fiscale posta a scomputo dell'imposta lorda in dichiarazione dei redditi, salvo il caso in cui la dichiarazione venga presentata dal contribuente sulla base di quella "precompilata" dall'Agenzia delle Entrate, oppure per il tramite del sostituto d'imposta che gli presta assistenza fiscale;
- nell'introduzione, nel co. 13-bis dell'art. 119, di un rinvio ad un apposito decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro il 9.2.2022, al quale è demandato il compito di stabilire, "per talune tipologie di beni", i valori massimi stabiliti ai fini dell'attendibilità della congruità delle spese sostenute;
- nella specificazione, sempre nel co. 13-bis dell'art. 119, che i prezzi individuati dal DM 6.8.2020 "Requisiti" (ossia i prezzi regionali e i prezzi DEI) possono essere applicati anche ai fini del

---

rilascio dell'attestazione di congruità sulle spese sostenute per interventi di riduzione del rischio sismico (agevolate con il superbonus o il "semplice" sismabonus), nonché per quelle sostenute per interventi di rifacimento delle facciate esterne (agevolate con il bonus facciate) e per quelle sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio (agevolate con la detrazione IRPEF 50%).

#### **24. Nuova detrazione per le barriere architettoniche**

Viene introdotto un bonus edilizio dedicato agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.

La detrazione, in particolare:

- spetta nella misura del 75%;
- spetta per le spese documentate sostenute dall'1.1.2022 al 31.12.2022;
- deve essere ripartita in cinque rate di pari importo.

La detrazione nella misura del 75% delle spese sostenute è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

- 50.000,00 euro, per gli interventi negli edifici unifamiliari (villette e simili) o per quelli nelle singole unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- 40.000,00 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, se è composto da 2 a 8 unità immobiliari;
- 30.000,00 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, se è composto da più di 8 unità immobiliari.

Anche questo nuovo bonus edilizio viene ricompreso, mediante contestuale modifica dell'art. 121 co. 2 del DL 34/2020, nel novero di quelli per i quali è possibile esercitare le opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito.

#### **25. "Bonus facciate" - Proroga**

La detrazione fiscale spettante per gli interventi di rifacimento delle facciate degli immobili (c.d. "bonus facciate"), di cui all'art. 1 co. 219 - 223 della L. 160/2019, è prorogata anche alle spese sostenute nell'anno 2022, ma con una riduzione dell'aliquota dal 90% al 60%.

#### **26. "Bonus verde" - Proroga**

È prorogato anche per gli anni dal 2022 al 2024 il c.d. "bonus verde" di cui ai co. 12 - 15 dell'art. 1 della L. 27.12.2017 n. 205.

La detrazione IRPEF del 36%, pertanto, spetta:

- per le spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti dall'1.1.2018 al 31.12.2024;
- fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5.000,00 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.

#### **27. Bonus colonnine di ricarica dei veicoli elettrici**

In relazione al bonus colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, di cui all'art. 16-ter del DL 63/2013, non è prevista alcuna proroga del termine finale. Di conseguenza, per le spese sostenute dopo il 31.12.2021 sarà possibile fruire del relativo bonus soltanto se sussisteranno i presupposti per considerare l'intervento "trainato" nel superbonus 110%, ai sensi del co. 8 dell'art. 119 del DL 34/2020.

#### **28. Opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito**

Con riguardo alla disciplina delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, che possono essere esercitate in relazione ai bonus edilizi, ai sensi dell'art. 121 del DL 34/2020, la legge di bilancio 2022:

- proroga la finestra temporale di operatività della disciplina delle opzioni in parallelo alla proroga dei bonus edilizi;

- 
- amplia il novero delle detrazioni “edilizie” per le quali è possibile esercitare le predette opzioni (si inserisce la nuova detrazione per le barriere architettoniche e quella spettante per la realizzazione di box auto pertinenziali);
  - generalizza, salvo che per taluni interventi c.d. “minori” (interventi classificati come attività di edilizia libera e interventi di importo complessivo non superiore a 10.000,00 euro, fatta eccezione per quelli che beneficiano del c.d. “bonus facciate”), l’obbligo di accompagnare l’esercizio dell’opzione con una attestazione di congruità delle spese e un visto di conformità dei dati della documentazione che attesta la spettanza del beneficio;
  - comprende, tra le spese detraibili, quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità dei dati e dell’attestazione di congruità delle spese oggetto delle opzioni.

## 29. Detrazione IRPEF per i giovani inquilini

Viene modificata la disciplina della detrazione IRPEF, di cui all’art. 16 co. 1-ter del TUIR, spettante a favore dei giovani conduttori che stipulino un contratto di locazione, ai sensi della L. 9.12.98 n. 431, in relazione all’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale (si intende tale quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente).

### 29.1. Ambito soggettivo

L’agevolazione riguarda i giovani:

- di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti (la precedente formulazione del co. 1-ter prevedeva che l’agevolazione spettasse ai “giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni”);
- con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro.

### 29.2. Durata e condizioni

Dall’1.1.2022, la detrazione spetta:

- per i primi 4 anni di durata contrattuale (fino al 31.12.2021 gli anni erano 3);
- a condizione che l’abitazione locata sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati.

Pertanto, se il contratto è stipulato nel 2022, la detrazione può essere fruita per gli anni dal 2022 al 2025.

### 29.3. Determinazione della detrazione

Dall’1.1.2022, la detrazione IRPEF spettante è pari:

- a 991,60 euro;
- ovvero, se superiore, al 20% dell’ammontare del canone di locazione e comunque entro il limite massimo di 2.000,00 euro di detrazione.

La detrazione è rapportata al periodo dell’anno durante il quale l’unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale.

## 30. Proroga delle misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione per gli under 36

Sono prorogate alcune misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con meno di 36 anni di età.

### 30.1. Agevolazioni per l’acquisto della prima casa da parte di under 36

L’agevolazione “Prima casa under 36” è estesa agli atti stipulati fino al 31.12.2022.

L’agevolazione opera per l’acquisto della “prima casa” di abitazione da parte di soggetti under 36 anni, con ISEE non superiore a 40.000,00 euro e consiste:

- nell’esenzione dalle imposte d’atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale) e, per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d’imposta pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto medesimo;
- nell’esenzione dall’imposta sostitutiva sui mutui erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione degli immobili agevolati.

---

Per applicare il beneficio devono sussistere anche le condizioni previste per l'acquisto della "prima casa" dalla Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86.

### 30.2. Accesso al fondo di garanzia per la prima casa

È prorogato al 31.12.2022 il termine per presentare le domande per l'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa da parte di soggetti under 36, titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'art. 1 della L. 92/2012, con ISEE non superiore a 40.000,00 euro annui, per i finanziamenti con limite di finanziabilità superiore all'80%.